



## ***Principi contabili nazionali***

### **Novità del DLgs. 139/2015 - Aggiornamento degli OIC 12, 13, 17 e 28**

La Fondazione OIC ha pubblicato, nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel DLgs. 139/2015, le bozze dei nuovi documenti OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio d'esercizio), OIC 13 (Rimanenze), OIC 17 (Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto) e OIC 28 (Patrimonio netto).

Il documento OIC 10 è stato aggiornato per tenere conto delle modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 all'art. 2423 co. 1 c.c., che prevede l'obbligo di redigere il Rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, nonché del nuovo art. 2425-ter c.c., che disciplina il contenuto del Rendiconto finanziario.

La bozza del nuovo OIC 17 (Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto), sottoposta a consultazione pubblica fino al 30.9.2016, presenta diverse modifiche per effetto delle numerose novità introdotte dal DLgs. 139/2015.

Con riferimento al nuovo OIC 17 in particolare, al bilancio consolidato, i principali interventi riguardano:

- l'inclusione del Rendiconto finanziario quale documento costitutivo del bilancio di gruppo;
- l'applicazione anche ai bilanci consolidati del nuovo principio generale della rilevanza.

Inoltre, a partire dall'1.1.2016, vengono innalzati i limiti per l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

La bozza del nuovo documento OIC 28, recepisce le novità introdotte dal DLgs. 139/2015 in riferimento al trattamento contabile delle azioni proprie. A decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016, tali poste non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale, bensì in diretta riduzione del patrimonio netto, attraverso una riserva negativa.

### **Aggiornamento dell'OIC 21- Partecipazioni e azioni proprie**

La bozza del nuovo documento OIC 21 ha modificato le modalità di contabilizzazione dei dividendi.

In questo contesto, è stata, infatti, eliminata la previsione che consentiva la rilevazione anticipata dei dividendi da società controllate già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.



La versione in bozza del citato documento prevede, infatti, l'obbligo per la controllante di iscrivere il credito per i dividendi nello stesso esercizio in cui avviene la delibera di distribuzione da parte della società controllata.

### **Aggiornamento dell'OIC 21- Partecipazioni e azioni proprie**

Nell'aggiornamento del documento OIC 21, è stato modificato il trattamento contabile dei dividendi.

In questo contesto, sono state eliminate:

- la previsione che consentiva la rilevazione anticipata dei dividendi da società controllate già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante;
- la possibilità, per le società controllanti con pieno dominio sull'assemblea della controllata, di anticipare la rilevazione del dividendo sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata.

Sono state così eliminate le eccezioni alla regola generale che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui l'assemblea dei soci della società partecipata delibera la distribuzione degli stessi e, dunque, nell'esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della partecipante.

## ***Revisione Legale***

### **Riforma europea della revisione legale**

In data 14.7.2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce, nel nostro ordinamento, la direttiva 2014/56/UE, denominata "nuova direttiva di revisione".

Molte le novità per i commercialisti che vogliono abilitarsi alla professione di revisore legale, prima fra tutte l'obbligo di sostenere un doppio seppure semplificato esame, con prova scritta e orale, sulle materie specifiche della revisione legale che non sono state già oggetto di studi universitari.

Altre novità riguardano poi le sanzioni, i requisiti e lo svolgimento del tirocinio.

Secondo lo schema definitivo del decreto legislativo:

- il tirocinio dei revisori legali deve ora avere una durata minima di tre anni;
- a seguito della riforma della revisione, la sessione d'esame per l'abilitazione alla professione si svolgerà almeno una volta l'anno;
- è stato modificato anche il registro dove i revisori devono iscriversi, che si distingue ora tra la sezione A, riservata a coloro che svolgono incarichi di revisione legale, e la sezione B, per coloro che sono abilitati in seguito all'iscrizione al Registro ma non svolgono concretamente l'attività di revisione.